



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita ai sensi degli artt. 14 e segg. cod. civ. un'associazione di carattere privato con personalità giuridica denominata "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari", in breve "OCF" (di seguito "Organismo").

L'Organismo ha sede in Roma e potrà istituire anche altrove uffici e rappresentanze; può strutturarsi attraverso sezioni territoriali aventi, in relazione al territorio, le competenze previste dalla legge, dai regolamenti nonché dalle deliberazioni dell'Organismo.

L'Organismo ha durata illimitata.

L'attività ed il funzionamento dell'Organismo sono regolati, oltre che dal presente Statuto, dal "Regolamento di organizzazione e attività", contenente le disposizioni generali relative all'organizzazione, alle funzioni, all'attività ed alla gestione finanziaria nonché dagli ulteriori regolamenti e deliberazioni adottati dall'Organismo.

Art. 2 – SCOPO E ATTIVITA'

Scopo dell'Organismo è provvedere alla tenuta dell'Albo unico nazionale dei consulenti finanziari (di seguito Albo), di cui all'art. 31, comma 4, d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione di quanto disposto dal medesimo art. 31, comma 4, nonché svolgere le funzioni di vigilanza sugli iscritti e gli altri compiti ad esso demandati dal decreto legislativo n. 58 del 1998 e ogni altra funzione prevista dalla legge.

L'attività dell'Organismo è svolta nel rispetto della normativa applicabile nonché dei principi e dei criteri stabiliti con il Regolamento della Consob, di cui all'art. 31, comma 6 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, ed è soggetta a vigilanza della stessa Consob.

L'Organismo può svolgere, inoltre, ogni altra attività strumentale o connessa, che risulti necessaria o utile per il conseguimento dello scopo.

L'Organismo non ha fini di lucro.

Art. 3 – ASSOCIATI

Possono partecipare all'Organismo le Associazioni di categoria che dimostrino il possesso dei requisiti di rappresentatività stabiliti da Consob.

L'ammissione all'Organismo è deliberata dall'Assemblea ed è subordinata al versamento della quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea stessa.

Gli Associati si impegnano a partecipare stabilmente all'Organismo, ad osservare il presente Statuto ed a prestare la necessaria collaborazione all'Organismo per la realizzazione dei fini istituzionali del medesimo.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

La qualità di Associato si perde:

- per cessazione dell'attività dell'Associato;
- per provvedimento di esclusione;
- per perdita dei requisiti di rappresentatività;
- per recesso.

L'esclusione può essere disposta per gravi inadempimenti dell'Associato, con delibera motivata dell'Assemblea.

Sia la delibera di esclusione che quella che accerta la perdita dei requisiti di rappresentatività devono essere notificate all'interessato mediante lettera raccomandata ed acquistano efficacia decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera stessa. Entro lo stesso termine l'interessato può fare ricorso alla procedura di cui all'art. 21 del presente Statuto. La proposizione del ricorso impedisce l'efficacia della delibera impugnata.

Il recesso dall'Organismo può essere effettuato previo preavviso di sei mesi.

L'uscita dall'Organismo, per qualunque motivo, non dà alcun diritto sul patrimonio del medesimo ivi compreso il fondo comune.

È vietata la trasmissione della quota associativa.

E' vietata la distribuzione agli Associati, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organismo.

Art. 4 – ORGANI

Sono organi dell'Organismo:

- a) l'Assemblea,
- b) il Comitato Direttivo,
- c) il Comitato Ristretto, ove nominato,
- d) il Presidente,
- e) i due Vice Presidenti,
- f) il Collegio Sindacale,
- g) il Direttore Generale.

Art. 5 – ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento temporaneo dal Vice Presidente più anziano per carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano per età ovvero, in caso di assenza o impedimento temporaneo anche dei Vice-Presidenti, dal membro effettivo del Comitato Direttivo più anziano per carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano per età, con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, non meno di 7 (sette) giorni prima di quello stabilito per la riunione: in caso di urgenza detto termine potrà essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Sono comunque valide le Assemblee cui, pur in assenza della convocazione, partecipano tutti gli Associati e tutti i membri del Comitato Direttivo e del



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Collegio Sindacale.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno entro il 30 aprile ed il 30 novembre per gli adempimenti statutari. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vice Presidente più anziano per carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano per età ovvero, in caso di assenza o impedimento temporaneo anche dei Vice-Presidenti, da persona designata dall'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti su proposta del Presidente.

L'Assemblea:

- procede alla nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti, nonché degli altri membri del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale osservando le designazioni e nel rispetto delle proporzioni stabilite nei successivi artt. 7 e 12;
- delibera sulle domande di ammissione all'Organismo e sull'esclusione dal medesimo;
- delibera l'accertamento della perdita dei requisiti di rappresentatività dell'associato;
- approva il bilancio di previsione, i successivi assestamenti ed il bilancio consuntivo unitamente al rendiconto finanziario della gestione;
- determina annualmente la quota associativa per l'ammissione di nuovi Associati avendo riguardo all'ammontare delle quote già versate e del patrimonio, debitamente rivalutati;
- approva le proposte di modifica del presente Statuto, lo scioglimento dell'Organismo e le modalità della liquidazione.

Il Presidente è revocabile dall'Assemblea solo per giusta causa.

ART. 6 – VOTO, DELEGHE E MAGGIORANZA NELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea intervengono gli Associati, anche per delega, a mezzo di un solo rappresentante.

Gli Associati hanno diritto ad un numero variabile di voti determinato sulla base dei seguenti concorrenti principi: 1) la somma dei voti spettante agli Associati che rappresentano i soggetti abilitati deve essere pari alla somma dei voti spettante agli Associati che rappresentano gli iscritti all'Albo; 2) nel caso in cui una categoria di soggetti sia rappresentata da più Associati, ciascuno di questi ha diritto ad un numero di voti uguale a quello spettante agli altri Associati che rappresentano la medesima categoria.

Le deliberazioni dell'Assemblea si intendono validamente approvate con il quorum della metà più uno dei voti complessivamente spettanti agli Associati.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Art. 7 – NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti nonché da altri otto membri che sono designati dalle Associazioni di categoria partecipanti all'Organismo, in modo tale che le Associazioni rappresentative degli iscritti all'Albo ne designino quattro e le Associazioni rappresentative dei soggetti abilitati designino gli altri quattro.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea uno su proposta delle Associazioni rappresentative degli iscritti all'Albo e l'altro delle Associazioni rappresentative dei soggetti abilitati.

I membri del Comitato Direttivo devono essere nominati fra persone di adeguata professionalità che siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa di settore per gli esponenti aziendali delle banche o delle Sim o degli iscritti all'Albo-persone fisiche.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno ogni due mesi e comunque ogni qualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità.

Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti dei presenti, il voto del Presidente dell'Organismo vale doppio.

Le deliberazioni concernenti:

- a) le deleghe per il compimento di atti ed attività di propria competenza al Presidente, ai Vice Presidenti, ad uno o più membri del Comitato Direttivo, ad uno o più comitati composti da suoi componenti ovvero al Direttore Generale;
- b) l'assunzione dei provvedimenti in ordine al Direttore Generale di cui al successivo art. 11;

sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. È ammessa la possibilità che la riunione si tenga in videoconferenza o audioconferenza.

In tal caso:

- devono essere assicurate:
 - a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
 - b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Comitato Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che svolge le funzioni di Segretario. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il Comitato Direttivo nomina un Segretario.



Art. 8 – DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO DIRETTIVO

I componenti del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Associazione di categoria che li ha designati.

La mancata partecipazione a più di tre riunioni nell'arco di un anno senza giustificato motivo così come il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dal precedente art. 7 comportano la decadenza dall'ufficio.

In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro del Comitato Direttivo durante il triennio, questi è temporaneamente sostituito, attraverso la cooptazione operata dal Comitato Direttivo, da un altro soggetto designato dalla medesima Associazione di categoria che aveva provveduto alla designazione del membro da sostituire.

L'Assemblea provvederà a ratificare le nuove nomine nella prima riunione successiva.

In caso di dimissioni, revoca, sopravvenuta incapacità o morte del Presidente, subentra il Vice Presidente più anziano per carica o, a parità di anzianità nella carica, il più anziano per età, il quale rimarrà in carica fino a quando l'Assemblea avrà provveduto alla sostituzione del Presidente esercitando i poteri previsti dal presente Statuto, ad eccezione del potere di espressione del voto doppio in caso di parità dei voti in seno alle deliberazioni del Comitato Direttivo. In caso di dimissioni, revoca, sopravvenuta incapacità o morte di anche uno solo dei Vice Presidenti l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nel rispetto delle regole previste dal presente Statuto.

I vecchi ed i nuovi membri scadono contemporaneamente con il decorso del triennio iniziale e sono prorogati di diritto fino alla nomina dei nuovi membri da parte dell'Assemblea.

Art. 9 – POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione e adotta tutti i provvedimenti idonei ad attuare nel modo migliore gli scopi dell'Organismo.

In particolare, il Comitato Direttivo:

- a) delibera sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo e rendiconto finanziario della gestione che mette a disposizione degli associati, almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea che deve approvarli, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
- b) determina i contributi e le altre somme a carico degli iscritti, dei richiedenti l'iscrizione e di coloro che intendono sostenere la prova valutativa indetta dall'Organismo;
- c) assume i provvedimenti in ordine al Direttore Generale di cui al successivo art. 11;
- d) approva l'indirizzo generale dell'Organismo e il "Regolamento di



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

organizzazione e attività";

e) nomina e revoca i componenti del Comitato Ristretto, di cui all'art. 9 bis, nonché i componenti degli altri comitati.

Le competenze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma precedente non possono essere in alcun modo delegate.

Non possono, altresì, essere delegate le ulteriori attività di competenza esclusiva del Comitato Direttivo espressamente previste come tali dal "Regolamento di organizzazione e attività".

Il Comitato Direttivo, salvo quanto sopra previsto, può delegare il compimento di atti ed attività di propria competenza al Presidente, a ciascuno dei Vice Presidenti, ad uno o più membri del Comitato Direttivo, ad uno o più comitati composti da suoi componenti ovvero al Direttore Generale.

Il Comitato Direttivo può delegare esclusivamente al Comitato Ristretto, di cui all'art. 9 bis, l'adozione delle delibere riguardanti i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e diniego di iscrizione all'Albo nonché l'annullamento d'ufficio di tali provvedimenti.

In ogni caso, il Comitato Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; esso può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé decisioni rientranti nella delega.

Art. 9 bis – COMITATO RISTRETTO

Il Comitato Ristretto, ove delegato dal Comitato Direttivo ai sensi dell'articolo precedente, assume le deliberazioni riguardanti i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e diniego di iscrizione all'Albo nonché l'annullamento d'ufficio di tali provvedimenti.

La composizione e la regolamentazione dell'attività del Comitato Ristretto sono disciplinate dal "Regolamento di organizzazione e attività".

Art. 10 – POTERI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, al Vice Presidente più anziano per carica o, a parità di anzianità nella carica, al più anziano per età, ovvero, in caso di assenza o impedimento temporaneo anche di entrambi i Vice Presidenti, al membro del Comitato Direttivo più anziano per carica o, a parità di anzianità nella carica, al più anziano per età, oltre agli altri poteri previsti dal presente Statuto la rappresentanza dell'Organismo di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori *ad negotia* e *ad lites*, di compromettere in arbitri, di transigere e di conciliare vertenze giudiziarie.

Non spetta invece ai sostituti del Presidente il potere di espressione del voto doppio in caso di parità dei voti in seno alle deliberazioni del Comitato Direttivo.

Art. 11 – DIRETTORE GENERALE

Il Comitato Direttivo nomina un Direttore Generale, determinandone il



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

trattamento giuridico/economico.

Il Direttore Generale provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo, coordina l'attività degli uffici, esercita le attribuzioni di capo del personale, predispone il progetto del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e del rendiconto economico e finanziario della gestione da sottoporre al Collegio Sindacale ed al Comitato Direttivo almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la discussione in Assemblea, gestisce la liquidità dell'Organismo, controlla gli impegni di spesa.

Esercita, compiendo i relativi atti, gli ulteriori poteri che gli siano stati delegati dal Comitato Direttivo.

Art. 12 – NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea. I due sindaci effettivi vengono designati dalle Associazioni di categoria partecipanti all'Organismo, in modo tale che le Associazioni rappresentative degli iscritti all'Albo ne designino uno e le Associazioni rappresentative dei soggetti abilitati designino l'altro.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea elegge altresì due sindaci supplenti con la stessa modalità di designazione dei due sindaci effettivi.

I membri del Collegio Sindacale devono essere eletti fra persone di adeguata professionalità che siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa di settore per gli esponenti aziendali delle banche o delle SIM o degli iscritti all'Albo-persone fisiche.

Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente del Collegio stesso ogni qualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità nonché su richiesta motivata di ciascuno degli altri membri, contenente l'indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13 – DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

I membri del Collegio Sindacale restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo, nell'arco di un anno, a più di tre riunioni del Collegio Sindacale o il verificarsi della circostanza di cui all'art. 14, comma 2, o il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dal precedente art. 12, comma 4, comportano la decadenza dall'ufficio.

In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, o decadenza durante il triennio del Presidente del Collegio Sindacale, questi è temporaneamente sostituito, come sindaco, dal sindaco supplente più anziano in ordine di età. La carica di Presidente del Collegio viene assunta da quello dei tre sindaci effettivi



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

più anziano nella carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano per età.

L'Assemblea successiva procederà alla nomina del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, o decadenza durante il triennio di uno dei due membri effettivi designati dagli Associati, questi è temporaneamente sostituito dal membro supplente nominato su designazione delle Associazioni di categoria che avevano provveduto alla designazione del membro da sostituire. La successiva Assemblea nominerà il nuovo sindaco effettivo, su designazione delle Associazioni di categoria che avevano designato il sindaco sostituito.

I vecchi ed i nuovi membri effettivi e supplenti scadono contemporaneamente con il decorso del triennio iniziale e sono prorogati di diritto fino alla nomina dei nuovi membri da parte dell'Assemblea.

Art. 14 – POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile sull'attività dell'Organismo e vigila sulla sua gestione amministrativa e sul rispetto da parte del medesimo e dei suoi Organi delle disposizioni di legge, di regolamento e del presente Statuto che ne definiscono i compiti e ne disciplinano l'attività; a tal fine può richiedere ai membri del Comitato Direttivo e al Direttore Generale notizie sull'attività dell'Organismo.

I membri del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Essi partecipano a tutte le adunanze dell'Assemblea nonché a tutte le riunioni del Comitato Direttivo. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni del Comitato Direttivo nell'arco di un anno ovvero a due adunanze consecutive dell'Assemblea determina la decadenza dall'ufficio.

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce ogni semestre al Comitato Direttivo sui risultati dell'attività di vigilanza svolta e segnala loro senza indugio le irregolarità e le violazioni riscontrate.

Il Collegio Sindacale comunica senza indugio oltre che al Comitato Direttivo, anche alla Consob le irregolarità gravi riscontrate nell'attività di vigilanza.

Art. 15 – COMPENSI

Ai membri del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale spetta un compenso il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea.

Spetta altresì ai membri del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale il rimborso delle spese che siano state specificamente autorizzate dal Comitato Direttivo, con le modalità determinate anche in via forfettaria dal Comitato Direttivo stesso.

L'Assemblea determina i compensi spettanti in caso di delega al compimento di atti ed attività di competenza del Comitato Direttivo.

Ai membri del Comitato Ristretto e dei comitati previsti dall'art. 9 spetta



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

un'indennità determinata dall'Assemblea nonché il rimborso delle spese con le stesse modalità stabilite per i membri del Comitato Direttivo.

Ai membri delle Commissioni Esaminatrici spetta un gettone di presenza alle sedute di esame nonché l'eventuale ulteriore compenso i cui importi sono determinati annualmente dall'Assemblea.

Art. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I componenti del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale, il Direttore Generale, il personale e gli eventuali collaboratori dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio dello loro funzioni. Il segreto non è opponibile alla Consob.

Art. 17 – FONDO COMUNE

Il fondo comune è destinato alla copertura delle spese di tutte le attività dell'Organismo ed è costituito come segue:

- dalle quote associative;
- dalle eccedenze attive della gestione.

La liquidità dell'Organismo deve essere depositata presso una banca o investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o assimilati.

I prelevamenti ed i pagamenti possono essere effettuati dal Presidente con firma singola o da altri nell'ambito dei poteri e delle deleghe conferiti dal Comitato Direttivo.

Art. 18 – BILANCIO DI PREVISIONE, BILANCIO CONSUNTIVO E RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di riferimento, l'Assemblea approva il bilancio di previsione, mentre entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo ed il rendiconto finanziario della gestione presentati dal Comitato Direttivo, corredati dalla relazione sull'attività svolta e dalla relazione del Collegio Sindacale.

Art. 19 – SCIOLIMENTO DEGLI ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO E RIMOZIONE DEI COMPONENTI DA PARTE DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art.190-ter comma 2-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.

Il Commissario eventualmente nominato opera fino a quando gli organi non siano ricostituiti.

L'indennità spettante al Commissario è determinata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed è a carico dell'Organismo.

Nel caso in cui la Consob eserciti i poteri di rimozione di uno o più membri dell'Organismo ai sensi della citata disposizione, l'Assemblea provvede senza ritardo alla loro sostituzione esercitando i poteri previsti dal presente Statuto.

Lo scioglimento dell'Organismo si verifica per la sopravvenuta impossibilità definitiva di proseguire l'attività o di realizzare gli scopi istituzionali, nonché per le altre cause di legge.

Art. 20 – LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio, compreso il fondo comune, è destinato, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie fra un Associato e l'Organismo, nonché fra Associati inerenti all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Statuto e delle delibere degli organi dell'Organismo saranno deferite ad un collegio di tre arbitri, che giudicherà inappellabilmente, in via irruale, *ex bono et aequo*, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico, prorogabile una sola volta per 30 (trenta) giorni, in caso di complessità istruttorie.

Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna parte ed il terzo dai primi due. Qualora entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di una delle parti all'altra, per lettera raccomandata contenente l'oggetto della controversia, l'invito alla procedura e la designazione del proprio arbitro, l'altra parte non procedesse con le stesse modalità alla designazione del proprio arbitro, o qualora entro 20 giorni dalla designazione del secondo arbitro i due arbitri non avessero scelto il terzo arbitro, su istanza di ognuna delle parti interessate il Presidente del Tribunale di Roma procederà alla nomina dell'arbitro o degli arbitri mancati.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Art. 22 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme del codice civile, nonché delle leggi speciali concernenti l'attività dell'Associazione.

Art. 23 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino alla data di avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari stabilita nella lett. a) dell'art. 1 comma 41 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, l'Organismo esercita le funzioni di tenuta dell'Albo limitatamente alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in conformità alle disposizioni previgenti. Fino alla data di avvio della piena operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, parimenti stabilita nella lett. b) della citata disposizione, l'Organismo esercita le funzioni di tenuta dell'Albo in conformità alle disposizioni previgenti che attribuiscono alla Consob le funzioni di vigilanza sugli iscritti all'Albo stesso.